

R.G. n. 314/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente

dott. Luca VERZENI Giudice rel.

dott.ssa Maria MAGRI' Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

Facchinetti Palmiro

rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giudici e Paolo Bonomi

- RICORRENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 01.10.2024 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è residente in [REDACTED] (ove risiede con la moglie [REDACTED])

pur essendosi separato legalmente dalla stessa in virtù della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Bergamo [REDACTED], la figlia [REDACTED], economicamente non autonoma, e la figlia [REDACTED], come da certificato anagrafico di residenza e stato di famiglia sub doc. fasc. ricorrente), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente e le ulteriori informazioni fornite personalmente dallo stesso all'udienza del 29 aprile 2025 avanti al g.d.;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di circa euro 500.000,00 (tanto verso istituti creditizi quanto verso l'Erario) derivante, in ultima analisi – siccome allegato dallo stesso ricorrente –, dall'esito infausto dell'attività di vendita porta a porta di articoli per la casa in qualità di titolare di impresa individuale (la "Facchinetti Palmiro", corrente in [REDACTED], cancellata dal registro delle imprese il 01.12.2005 come da doc. fasc. ricorrente) e delle attività d'impresa di società di capitali partecipate od amministrate dal Facchinetti (società tutte cancellate ormai dal registro delle imprese, l'ultima delle quali in data 31.10.2023 come da doc. fasc. ricorrente);

considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e di beni mobili registrati;

considerato che il ricorrente è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito, prestando attività di lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la [REDACTED] dal 01.01.2021 e percependo una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 2.500,00 (al lordo tanto della somma complessiva di euro 1.260,00, dovuta dal ricorrente alla moglie a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario delle due figlie in ragione degli accordi coniugali in sede di separazione consensuale, quanto della somma oggetto del pignoramento presso terzi patito nel 2022, pari mediamente ad euro 250,00/300,00 mensili) per tredici mensilità;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi, che il medesimo (e ciò con particolare riferimento alla assegnazione del quinto dello stipendio) dalla data del presente provvedimento, è



inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

rilevato – fermo restando che esula dalle competenze del Tribunale nella presente sede ogni valutazione circa la ricostituzione o meno dell'affectio coniugalis tra il Facchinetti e la moglie successivamente alla omologa della separazione consensuale – che il ricorrente, ancorchè formalmente separato [REDACTED] dall'anno 2016 con obbligo concordato di lasciare la casa coniugale, di proprietà di quest'ultima, entro un anno dalla omologa della separazione, continua a coabitare [REDACTED] la prole nella casa coniugale [REDACTED];

rilevato che, siccome evincibile, in specie, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Facchinetti all'udienza del 29.04.2025, il ricorrente ha continuato a convivere con [REDACTED] e le figlie nella casa di [REDACTED] al fine di contenere le spese necessarie al mantenimento, asseritamente superiori, stante la prospettazione del Facchinetti, a quelle sostenute all'attualità nell'ipotesi di uscita dalla casa coniugale, e ciò in ragione della necessità di versare sia il canone di locazione per il nuovo alloggio sia il contributo mensile per il mantenimento della prole;

rilevato che, siccome ut supra esposto, il Facchinetti versa alla moglie, formalmente a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della sola prole, la somma mensile di euro 1.260,00;



rilevato che lo stesso ricorrente ha dichiarato che, di norma, non sostiene per le figlie alcuna spesa di natura straordinaria;

ritenuto, quindi, che – in assenza di pregnanti elementi idonei ad evidenziare la corresponsione, da parte del Facchinetti, di somme significativamente ulteriori rispetto all'importo mensile di euro 1.260,00 a titolo di compartecipazione dello stesso alle spese mensili necessarie al mantenimento dell'intero nucleo familiare occupante l'immobile di [REDACTED], siccome evincibile dalla stessa prospettazione del ricorrente – l'importo di euro 1.260,00 costituisca, in realtà, il contributo complessivo (certo non irrilevante e da reputarsi congruo in relazione al reddito mensile del ricorrente, e ciò anche in considerazione del verosimile apporto mensile [REDACTED], proprietaria della casa familiare e percettrice di reddito da lavoro dipendente) che il Facchinetti fornisce per il sostentamento non solo della prole ma dell'intero nucleo familiare de quo, atteso che beneficino all'evidenza del detto versamento mensile tanto la consorte quanto il medesimo ricorrente, coabitanti; ritenuto, quindi, che, in ragione delle svolte considerazioni circa le spese necessarie per il mantenimento personale e, di fatto, del nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal Facchinetti per l'importo di euro 1.260,00, ad eccezione della restante somma mensile e della tredicesima, trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr. Alberto Carrara, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitrice;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Facchinetti Palmiro;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina liquidatore il dott. Alberto Carrara;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, ad eccezione della somma mensile eccedente l'importo di euro 1.260,00 e la tredicesima, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi patito dal ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, lì 30.04.2025.



Il Giudice est.

Il PRESIDENTE

Dott. Luca Verzeni

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

